FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0040/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0017/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Paola Palmieri - Componente

Renato Grillo - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0017/CFA/2026-2027, proposto dal sig. Alvise Bettin,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0036/TFNSD-2026-2027, resa nel procedimento n. 0011/TFNSD/2026-2027, del 4 agosto 2026, pubblicata il successivo 7 agosto;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 9 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Renato Grillo e udito l'Avv. Diego Niero per il reclamante, e il rappresentante della Procura federale, Avv. Debora Bandoni;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 10 luglio 2026 nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 884/671/pf25-26/GC/DP/ff, il Procuratore federale unitamente al Procuratore federale aggiunto, deferiva - per quanto qui di interesse - il sig. Alvise Bettin, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore tecnico della F.I.G.C. tesserato per la società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., per rispondere:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente in data 3.12.2025, approfittando del proprio ruolo di allenatore della squadra Under 15 Femminile della società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., intrattenuto con la giovane calciatrice minore degli anni 14 sig.ra A.B. (nata l'11.2.2013), tesserata per la medesima società Women Calcio Padova S.S.D.R.L. e da lui allenata, una conversazione a mezzo WhatsApp, dal tenore morboso e contenente un implicito riferimento di natura sessuale.

Il deferimento riguardava anche il sig. Mauro Frizzarin (non reclamante) - all'epoca del fatto amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della predetta società sportiva - in ordine alla violazione *dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 3 ("Attività a contatto con minori") dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modiche, a valere dall'1.7.2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. 177 del 13.11.2025, per avere lo stesso, all'atto del tesseramento per la stagione sportiva 2025-2026 del sig. Alvise Bettin quale allenatore della squadra Under 15 Femminile della società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., omesso di richiedere e allegare il certificato penale del casellario giudiziario del predetto tecnico*; nonché la società WOMEN CALCIO PADOVA S.S.D.R.L. (non reclamante), *a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Mauro Frizzarin e Alvise Bettin, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.*

Tale deferimento traeva origine da una segnalazione trasmessa in data 18 dicembre 2025 dalla società Women Calcio Padova S.S.D.R.L. in ordine ad una condotta anomala posta in essere dal tecnico della squadra nel corso della sua attività di allenatore. A tale segnalazione veniva allegata la comunicazione del suo esonero in tronco del 5 dicembre precedente ed una nota del 15 dicembre successivo nella quale venivano spiegate le ragioni di tale drastica decisione collegate ad alcune iniziative personali attuate dal sig. Bettin nei riguardi di una giovane atleta di anni dodici, e dunque infraquattordicenne, del settore giovanile che - a giudizio della società - erano del tutto ingiustificabili.

Di tale esonero era stato informato il Settore tecnico della FIGC, mentre al tecnico era stato inibito l'accesso alle strutture societarie.

Iscritta la notizia nel Registro della Procura federale in data 12 gennaio 2026, le indagini subito promosse si articolavano in una serie di acquisizioni documentali (nota di trasmissione alla Commissione Safeguarding della FIGC; interlocuzioni con il Settore tecnico della FIGC; interlocuzioni con il Comando Stazione CC. di Monselice e con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia) e dichiarative, in particolare mediante l'audizione, in data 27 gennaio 2026, del rappresentante legale della società Mauro Frizzarin e della sig.ra Rossella Franceschi, dirigente accompagnatore e Responsabile della tutela dei minori della società.

All'esito di tale preliminare attività istruttoria, veniva richiesta ed ottenuta, in data 9 marzo 2026, una prima proroga delle indagini da parte del Procuratore Generale dello Sport cui seguiva una seconda richiesta di proroga in data 16 aprile 2026, concessa in pari data, ritenuta necessaria al fine di completare l'ulteriore attività istruttoria mediante l'acquisizione degli atti del procedimento penale da parte della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

In data 8 maggio 2026 veniva sentita la madre della minore vittima dell'episodio attribuito al sig. Bettin, la quale, nella circostanza, forniva ulteriore documentazione a comprova di quanto commesso dal detto allenatore e riferiva anche che l'utenza in uso alla figlia, associata a un tablet fornito dal nonno, sarebbe stata richiesta dal sig. Bettin alla ragazza qualche giorno prima dell'invio dei messaggi.

Nella constatata impossibilità di acquisire detta documentazione entro i ristretti termini della seconda proroga, il Procuratore federale comunicava in data 27 maggio 2026 la conclusione delle indagini con intento di deferimento cui seguiva in data 10 giugno 2026 - per quanto qui rileva - una richiesta di definizione pattizia del procedimento ex art. 126 CGS cui veniva data risposta negativa da parte della Procura federale.

Per i*ncidens* va rilevato che analoga richiesta - con esito del pari negativo, sia pure per ragione diversa - veniva formulata nell'interesse del sig. Mauro Frizzarin e della società Women Calcio Padova S.S.D.R.L.: la Procura federale aveva infatti comunicato alla Procura generale dello sport, in data 2 luglio 2026, l'intenzione di prestare il consenso, e fu il parere negativo di quest'ultima a impedire il perfezionamento dell'accordo.

In data 10 luglio 2026 il Procuratore federale notificava - per quanto qui di interesse - l'atto di deferimento nei riguardi dell'odierno incolpato limitatamente alla violazione di cui al capo a) della incolpazione, escludendo invece l'originaria ipotesi di cui al capo b) contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini per inconfigurabilità della fattispecie alla luce del quadro normativo vigente e dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza federale.

In data 13 luglio 2026 veniva fissata da parte del Presidente del Tribunale federale nazionale l'udienza dibattimentale, cui seguivano le articolate memorie difensive nell'interesse degli incolpati e della società a firma dei loro rispettivi difensori (Avv.ti Diego Niero e Piero Coluccio per il sig. Bettin e avv. Jacopo Tognon per i rimanenti incolpati) con le quali venivano contestate le accuse rivolte ai tesserati ed alla società ed evidenziata l'insussistenza degli addebiti per carenza probatoria. In riferimento alla posizione del sig. Bettin la sua memoria difensiva conteneva anche una richiesta di contenimento della eventuale irroganda sanzione entro i limiti minimi ed una richiesta di differimento della udienza al fine di acquisire il dispositivo telefonico dell'incolpato all'interno del quale era conservata la conversazione a mezzo WhatsApp intercorsa tra lo stesso e la madre della minore avvenuta nel novembre 2025.

All'udienza di discussione del 4 agosto 2026, sentite le parti, il Tribunale, con la decisione indicata in epigrafe, riteneva responsabile dell'addebito contestato il sig. Alvise Bettin irrogandogli la squalifica per anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Veniva altresì riconosciuta la responsabilità del sig. Mauro Frizzarin per l'addebito allo stesso contestato con irrogazione di mesi quattro di inibizione e infine, la responsabilità oggettiva della società Women Calcio Padova S.S.D.R.L. con irrogazione dell'ammenda nella misura di € 1.000,00.

Avverso tale decisione, come dianzi precisato, interponeva reclamo a mezzo dei propri difensori il solo Alvise Bettin sulla base di tre motivi. Con il primo, veniva dedotta la carenza ed illogicità della motivazione in punto di riconoscimento della responsabilità.

Veniva in particolare censurata la decisione per avere erroneamente e superficialmente interpretato il contenuto della conversazione via *WhatsApp* intercorsa tra il sig. Bettin e la minore, omettendo di prendere in considerazione il contesto nel quale tale conversazione era avvenuta. La difesa sottolineava lo stato di particolare scoramento in cui versava la minore, come peraltro esposto dalla stessa madre nel corso di altra conversazione intervenuta tra costei e il sig. Bettin: tale situazione, attribuibile, secondo la mamma della minore, ad un cambio di ruolo deciso dall'allenatore (da attaccante a difensore) era stata il prologo di un congedo affettuoso tra l'allenatore e l'atleta al termine di una partita di calcio nell'ambito del torneo "Danone Cup" culminato con un bacio sulla guancia dato dall'allenatore alla ragazzina. Veniva altresì sottolineato dalla difesa il comportamento irreprensibile del Bettin che mai aveva accompagnato a casa la minore in assenza della mamma e che non aveva nemmeno cercato di procurarsi il numero di telefono della minore anche perché a lui già noto in quanto figurante nella chat di gruppo. L'unica volta che l'allenatore aveva accompagnato in auto la minore era stata determinata dalla assoluta impossibilità da parte della madre di andare a prelevare la figlia al termine della giornata del torneo "Danone Cup" del 30 novembre 2025. Ne derivava quindi un contesto che escludeva intenti morbosi da parte dell'incolpato cui il Tribunale non aveva invece attribuito alcuna importanza.

Con il secondo motivo la difesa lamentava la sproporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione inflitta nonché carenza ed illogicità della motivazione sul punto. Veniva in particolare evidenziata dalla difesa la circostanza della mancata contestazione nei riguardi dell'incolpato dell'art. 28 bis del CGS, applicabile *ratione temporis* al caso di specie e in ogni caso l'assenza di condanna penale riportata dal Bettin per il fatto di cui è processo. La decisione impugnata si connotava quindi per una eccessiva sproporzione della sanzione rispetto alle previsioni normative contenute nel menzionato art. 28 bis CGS. E, a tale proposito, venivano segnalati numerosi precedenti giurisprudenziali della CFA o del TFN per fatti ben più gravi che confermavano l'eccessività della sanzione inflitta all'odierno reclamante in relazione ad una condotta ritenuta di non particolare offensività, in quanto estremamente circoscritta nel tempo e soprattutto caratterizzata da modalità certamente non gravi e limitate ad un semplice scambio verbale, peraltro immediatamente troncato dalla minore.

Con il terzo - ed ultimo - motivo, la difesa lamentava il mancato esame da parte del Tribunale delle argomentazioni svolte dalla difesa nella propria memoria difensiva in punto di graduazione della pena ed il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 13 comma 2 CGS.

Conseguentemente la difesa instava in via principale e nel merito per la riforma integrale della decisione impugnata, con conseguente proscioglimento dall'addebito.

In subordine veniva invocato il contenimento della sanzione entro i limiti minimi edittali previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 13 comma 2 CGS ed in via ancor più subordinata, la riduzione della sanzione inflitta.

All'odierna udienza, celebratasi in videoconferenza, alla presenza del difensore dell'incolpato e del Sostituto Procuratore federale Avv. Debora Bandoni, l'Avv. Niero, anche in sostituzione del co-difensore Avv. Coluccio, nell'interesse del Bettin si riportava ai contenuti tutti del reclamo, del quale chiedeva l'accoglimento in ogni sua parte, insistendo nelle richieste ivi contenute. Il Sostituto Procuratore federale, nel condividere integralmente le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, ne chiedeva la conferma. In sede di replica il difensore dell'incolpato evidenziava il contesto nel quale si era svolta la conversazione tra lo stesso e la minore e ribadiva la mancata applicazione dell'art. 28 bis del CGS, peraltro non contestato. L'Avv. Bandoni per la Procura federale ribadiva le precedenti conclusioni anche in punto di entità della sanzione ritenuta adeguata alla intrinseca gravità dei fatti.

All'esito della discussione il reclamo veniva posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione e conseguentemente accolto per quanto di ragione.

2. Occorre anzitutto rammentare quale sia il complesso quadro normativo che regola la fattispecie in esame.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva va coniugata, quanto ai tecnici, in combinato disposto con l'art. 37 del Regolamento del Settore tecnico, il quale impone all'allenatore di essere esempio di disciplina e di correttezza sportiva, e con il quadro normativo, di rango costituzionale, legislativo e federale, che presidia la tutela delle persone di minore età nell'attività sportiva.

Vengono qui in rilievo l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1; l'art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39; l'art. 33, comma 6, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, le linee guida adottate dalla F.I.G.C. con il Comunicato ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, la Policy per la tutela dei minori adottata dalla F.I.G.C.-S.G.S. il 24 ottobre 2020 e il Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, adottato con il Comunicato ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024, nonché - per quanto qui di interesse - le rigide regole comportamentali fissate dalla società

Women Calcio Padova per allenatori, dirigenti e membri dello Staff.

2.1 In coerenza con tale variegato e complesso compendio normativo, questa Corte ha ripetutamente affermato che la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo costituisce un valore che l'ordinamento sportivo assume a tutela e, nello stesso tempo, un preciso dovere di tutti i tesserati, alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti e i tecnici, in ragione del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori, ed ancora, che il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo dei minori assume rilievo prevalente rispetto a ogni altra considerazione (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 52/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 142/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025).

2.2 L'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, di natura autosufficiente, costituisce, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, norma di chiusura posta a presidio dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva (CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026), la cui violazione è rilevante in via autonoma, senza necessità di una concorrente violazione di altra disposizione del Codice, e la sua elasticità ne consente l'adattamento alle singole fattispecie (CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 67/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027), mentre la sua applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale (CFA, Sez. I, n. 70/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 111/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 106/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 79/2025-2026).

2.3 Va a tale proposito ribadito, come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, che la violazione degli obblighi in materia di tutela dei minori e di contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni è sanzionabile ai sensi dell'art. 4 del Codice quale clausola generale di chiusura, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel sopravvenuto art. 28-bis, atteso che i codici di condotta prescritti dalle linee guida configurano obblighi, divieti e standard di condotta finalizzati proprio al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025).

3. Quale premessa necessaria per valutare la fondatezza del primo motivo del reclamo, ritiene questa Corte di dover integralmente condividere il percorso argomentativo del Tribunale il quale, per un verso, ha rilevato che il fatto materiale non risulta in discussione (circostanza peraltro ammessa dalla stessa difesa dell'incolpato che ha riconosciuto la conversazione in tutti i suoi passaggi) e, per altro verso, ha ritenuto che il contenuto della conversazione non lasciasse adito a dubbi quanto al suo significato implicito, trattandosi di un tentativo di approccio o di adescamento nei confronti dell'atleta minorenne.

Il primo giudice, sul punto, ha inteso annettere decisiva importanza anzitutto alle domande preliminari volte a sapere se la minore fosse sola in casa e lontana dalla presenza di adulti, richiamando le espressioni «sola soletta ora», «da sola?», «Te sei da sola nella tua camera??» e «mamma e nonno a letto» contenute nella conversazione.

Ancora più rilevante il significato attribuito dal Tribunale alla domanda rivolta dall'incolpato alle ore 21:54 («Ma domenica prima che andassi via, volevi un qualcosa in più del bacio sulla guancia??») e - dopo la risposta decisa della minore («No no no»), alla successiva richiesta di conferma («Sei sicura?») seguita dalla risposta altrettanto decisa della minore («Sisisi») che ha poi troncato la discussione dicendo di dover andare a letto perché aveva sonno.

Le domande rivolte dall'incolpato, caratterizzate da un ritmo "incalzante" e da un tenore "ambiguo" hanno costituito per il Tribunale il nucleo centrale di una conversazione le cui modalità e il cui contenuto integrano - secondo il condivisibile giudizio del primo giudice - un inequivocabile tentativo di contatto e di avvicinamento intimo, tanto più grave in quanto rivolto a una propria atleta di giovanissima età (di anni dodici).

Il Tribunale ha poi correttamente evidenziato che il rapporto sportivo tra tecnico e atlete minorenni non tollera comportamenti di tale genere, richiedendo il rapporto con i soggetti minori un'attenzione e una cautela massime, in ragione della fragilità e dell'immaturità di coloro che sono affidati alla cura e all'educazione degli allenatori.

Ha ritenuto irrilevanti le difese incentrate sull'unicità e sull'isolamento dell'episodio, osservando che tale circostanza non diminuisce la gravità di una condotta che, proprio perché tenuta da un soggetto che riveste il ruolo di guida e di riferimento, racchiude una forma di prevaricazione.

Ha, in tale prospettiva, valorizzato la reazione della calciatrice, la quale, dopo avere confermato di non avere desiderato nulla di più del saluto ricevuto la domenica precedente, decideva immediatamente di troncare la conversazione, così manifestando un evidente e forte disagio.

Ha, infine, qualificato il comportamento come "predatorio e gravissimo" (pag. 3 della decisione impugnata) in quanto attuato nell'ottica di abusare della propria posizione di «mister» nei confronti di un soggetto più fragile, sottoposto e affidato alla sua cura e tutela, e ciò indipendentemente dagli eventuali profili penalistici.

Quanto infine al trattamento sanzionatorio, il Tribunale si è limitato ad affermare che, attesa la gravità dei fatti contestati, dovevano reputarsi congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale, irrogando conseguentemente al deferito la sanzione come descritta nelle premesse.

4. Ciò doverosamente precisato, va subito detto che la difesa dell'incolpato ha sempre contestato l'interpretazione della conversazione resa dal Tribunale in quanto fuorviante e non contestualizzata.

5. Reputa la Corte che il significato oggettivo delle espressioni ivi contenute non consente le letture alternative prospettate dal reclamante.

5.1 Come evidenziato dal Tribunale e come pacificamente si desume dalle espressioni contenute nella conversazione, la sequenza dei messaggi segue una progressione univoca: apertura di un canale di comunicazione diretto e riservato con la minore, al di fuori della chat di squadra; accertamento reiterato ed insistente della situazione di isolamento della calciatrice, dapprima in termini generici («Sola soletta ora»), poi con specifico riferimento alla stanza da letto («Te sei da sola nella tua camera??»), poi ancora con una domanda di conferma («Da sola??») e infine, con la verifica dell'assenza degli adulti conviventi («Mamma e nonno a letto»); preannuncio di una domanda riservata («Mi togli una curiosità??»); formulazione della domanda relativa al possibile desiderio della minore di avere «qualcosa in più del bacio sulla guancia»; insistenza («Sei sicura») a fronte di un rifiuto già espresso in forma assolutamente decisa («No no no»).

5.2 Che l'espressione «qualcosa in più del bacio sulla guancia» alluda a un contatto fisico di natura intima non costituisce affatto un'ipotesi congetturale, ma l'unico esito ermeneutico compatibile con il tenore letterale dell'enunciato: la locuzione comparativa «in più» postula necessariamente una progressione rispetto al termine di paragone, che è il bacio; e tale progressione rispetto a un bacio sulla guancia non può che collocarsi nella sfera dell'intimità fisica.

6. Proseguendo nella analisi dei vari passaggi della conversazione, rileva la Corte che proprio il carattere allusivo e progressivo dell'approccio, unito alla preventiva verifica dell'isolamento della destinataria, ne accentua il disvalore, costituendo modalità tipica di quelle condotte di avvicinamento che l'ordinamento federale ha inteso neutralizzare dotandosi di strumenti idonei per intercettare e reprimere prima che questi tentativi producano conseguenze irreversibili (così CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027).

6.1 Peraltro, se è vero - come rappresentato dall'incolpato - che dalla conversazione non emergerebbe alcun riferimento «esplicito» di natura sessuale, è parimenti vero che al reclamante è stato contestato, sin dall'avviso di conclusione delle indagini, un riferimento «implicito», il che rientra nel perimetro punitivo di cui all'art. 4, comma 1, del CGS che impone ai soggetti di cui all'art. 2 l'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative interne della F.I.G.C. e delle altre norme federali, nonché dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, senza che vi sia alcun riferimento a termini quali "esplicito" o "implicito".

7. Sul piano probatorio, il compendio acquisito è di particolare valenza e, in larga parte, non contestato, se non in riferimento al significato recondito delle espressioni contenute nella conversazione del 3 dicembre 2025, la quale - come precedentemente esposto - proviene dall'utenza del reclamante e il cui testo è stato riconosciuto anche dalla madre della minore in sede di audizione. Si tratta peraltro di una prova legittimamente acquisita ed utilizzabile, oltre che liberamente valutabile ai sensi dell'art. 57 del Codice di giustizia sportiva (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027).

Il principio della segretezza delle conversazioni, che può assumere rilievo in ambito civilistico, non opera infatti nell'ordinamento della giustizia sportiva, ove ai messaggi di messaggistica istantanea si attaglia la disciplina dell'art. 234 c.p.p., che ne afferma la natura di documenti, sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza (CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; Cass. pen., Sez. VI, 12 novembre 2019, dep. 17 gennaio 2020, n. 1822).

Va soggiunto che il messaggio proveniente dallo stesso incolpato, da lui scientemente redatto e non disconosciuto, non costituisce registrazione clandestina, bensì prova documentale, come tale sottratta al regime della prova cosiddetta spuria (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027).

Lo standard probatorio richiesto nel giudizio disciplinare, come è noto, non impone la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente l'acquisizione di un confortevole convincimento, o ragionevole certezza, anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti (CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 34/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 7/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 13/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 93/2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2021).

8. Quanto poi alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la violazione dei doveri di cui all'art. 4, comma 1, non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta, spettando al giudice sportivo valutare se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o il contesto in cui ha agito, abbiano determinato una compromissione dei valori cui si ispira l'ordinamento sportivo (CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016).

8.1 E sotto tale profilo è innegabile che il reclamante ha agito consapevolmente e volontariamente, avendo egli stesso preannunciato la domanda come una «curiosità» da soddisfare e avendo insistito dopo un primo, netto rifiuto: circostanze che escludono in radice la configurabilità di un fraintendimento o di un'espressione infelice.

Tutte queste ragioni militano dunque per una interpretazione inequivoca di una condotta non consentita dall'ordinamento sportivo.

9. Proseguendo nell'analisi del primo motivo di reclamo, la difesa ha censurato l'erronea valutazione delle risultanze processuali, per avere il Tribunale federale nazionale omesso di considerare il contesto nel quale la conversazione si è svolta, e segnatamente: il rifiuto opposto alla richiesta di dimissioni avanzata dal presidente della società; lo stato di scoramento e di scarsa fiducia in sé della minore, del quale la madre aveva reso edotto il tecnico; la circostanza che l'utenza della calciatrice fosse già presente nella chat di squadra e che il reclamante non avrebbe posto in essere alcuna condotta volta a procurarsela; la circostanza che il riaccompagnamento del 30 novembre 2025 fosse avvenuto a titolo di favore personale e non per iniziativa dello stesso reclamante.

9.1 Si tratta di censure del tutto prive di pregio in quanto nessuna delle circostanze invocate a titolo di «contesto» è idonea a incidere sull'accertamento in termini favorevoli al reclamante.

9.2 Quanto al rifiuto opposto alla proposta di dimissioni avanzata dal presidente della società, esso, attenendo alle modalità di cessazione del rapporto di collaborazione, appare circostanza inconferente.

9.3 Quanto alla circostanza che l'utenza della minore fosse già inserita nella chat di squadra, essa non elide, ma semmai accentua il disvalore della condotta: l'esistenza di un canale collettivo e trasparente di comunicazione, comprensivo dei numeri dei genitori e dei dirigenti, rendeva del tutto ingiustificata l'apertura, in orario serale, di un canale privato e riservato con una calciatrice dodicenne.

9.4 Va peraltro osservato che l'assunto difensivo, secondo cui il reclamante non avrebbe posto in essere alcuna condotta volta a procurarsi l'utenza della minore, è smentito dalle risultanze istruttorie, avendo la madre della calciatrice riferito che il numero sarebbe stato richiesto dal tecnico alla figlia qualche giorno prima dell'invio dei messaggi, e risultando comunque incontroverso che sia stato il reclamante ad attivare il contatto diretto con il messaggio «Ciao, questo è il mio nr», primo messaggio in assoluto della conversazione, inviato alle ore 21:01: circostanza che smentisce in radice la tesi difensiva della casualità dell'approccio.

9.5 Quanto al riaccompagnamento del 30 novembre 2025, la sua qualificazione in termini di favore personale reso alla famiglia e alla società non assume alcun rilievo scriminante, giacché l'addebito non concerne il trasporto in sé, bensì l'utilizzazione della confidenza così instauratasi quale premessa dell'approccio successivo.

9.6 Nemmeno può giovare al reclamante il riferimento alle modalità del saluto avvenuto in quell'occasione, atteso che l'abbraccio e il bacio sulla guancia costituiscono, nella ricostruzione difensiva, il presupposto fattuale della domanda poi rivolta alla minore, e dunque un elemento a carico e non a discarico.

10. Merita, infine, una considerazione autonoma l'argomento fondato sullo stato emotivo della calciatrice.

Il reclamante deduce che la minore attraversava un momento di scoramento e di scarsa fiducia in sé, che a fine allenamento lo aveva abbracciato senza volersene separare e che di ciò la madre lo aveva reso edotto in una conversazione privata.

Tali circostanze, lungi dall'attenuare la portata della condotta, ne aggravano il disvalore.

Esse dimostrano, infatti, che il tecnico era pienamente consapevole della fragilità emotiva della calciatrice e del particolare investimento affettivo che questa riponeva nella sua figura di riferimento, sicché il successivo approccio si è innestato su una vulnerabilità nota e, in ragione del ruolo, doverosamente da proteggere.

10.1 Deve essere affermato con nettezza che, nei rapporti tra l'adulto in posizione di garanzia e la persona di minore età a lui affidata, il contegno di quest'ultima non può in alcun caso assumere rilievo concausale o giustificativo, gravando esclusivamente sull'adulto il dovere di mantenere e ristabilire il corretto distacco che il ruolo educativo impone.

Coerentemente questa Corte ha già affermato che nessuna condotta, in qualsiasi modo collegata alla prestazione sportiva, e

nessuna dinamica di squadra o di spogliatoio possono mai essere invocate quale alibi per giustificare o minimizzare condotte pregiudizievoli dell'integrità fisica, emotiva e morale dei giovani sportivi (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025).

10.2 Né coglie nel segno la deduzione secondo cui la condotta si sarebbe consumata al di fuori degli impianti societari e nell'ambito di una conversazione privata, argomento svolto in primo grado dagli altri deferiti e implicitamente ripreso dal reclamante.

11. L'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva definisce il perimetro soggettivo dell'ordinamento disciplinare mediante una clausola di chiusura che ricomprende chiunque svolga attività comunque rilevanti per l'ordinamento federale, e la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la rilevanza disciplinare non è circoscritta ai comportamenti tenuti nell'esercizio formale di una funzione, ma si estende a qualsiasi attività che trovi occasione o sia riconducibile all'attività sportiva (CFA, SS.UU., n. 95/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 50/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 90/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 82/2022-2023; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024).

11.1 Nella specie il nesso con l'attività sportiva non è mediato ma diretto e intrinseco: la relazione tra le parti è quella tra allenatore e propria atleta tesserata, il contatto telefonico è sorto in occasione dell'attività di squadra e l'episodio richiamato nel messaggio delle ore 21:54 si era verificato al termine di un torneo.

11.2 Del resto, l'art. 4, comma 2, lett. a), del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni definisce l'abuso psicologico come qualunque atto indesiderato idoneo a incidere sul senso di identità, dignità e autostima del tesserato, ovvero tale da intimidirlo, turbarlo o alterarne la serenità, espressamente precisando che esso rileva anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

11.3 Nella specie, peraltro, la condotta non si esaurisce in un abuso psicologico di tipo denigratorio o isolante, ma assume i tratti propri della molestia, che questa Corte ha ritenuto configurabile in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale, invasive e insistite, distinte dall'abuso sessuale, il quale postula invece un contatto fisico, anche fugace, ovvero una limitazione della libertà sessuale della vittima (CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026, con richiamo agli artt. 660 e 609 bis c.p.).

È esattamente il criterio che si attaglia al caso in esame: espressioni verbali a sfondo sessuale, invasive e insistite, non accompagnate da alcun contatto fisico.

12. Nella medesima direzione depongono le regole comportamentali emanate dalla società calcistica di appartenenza, che vietano di utilizzare i social media in maniera inappropriata e di coinvolgere i minori in conversazioni private, e che impegnano allenatori, dirigenti e membri dello staff a «non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto», a «non consentire giochi, frasi, atteggiamenti, sessualmente provocatori o inappropriati» e a «evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti».

Nessuno di tali precetti è stato osservato dal reclamante.

12.1 La condotta in esame presenta i tratti dell'approccio progressivo che può innestarsi nel particolare rapporto interpersonale che lega l'istruttore ai propri atleti.

Tra tutte le figure di adulti che operano a contatto con i minori, quella del tecnico si caratterizza funzionalmente perché a lui è rimesso il potere di orientare il percorso sportivo del giovane atleta, esaltandone le aspettative o comprimendole.

È in tale asimmetria che risiede il disvalore di una comunicazione privata, allusiva e insistita, rivolta in orario serale a una atleta poco più che dodicenne al di fuori del canale collettivo di squadra.

12.2 Si tratta di una modalità insidiosa, perché si esprime in atti singolarmente equivoci, che conservano un'apparenza di liceità fino a quando non raggiungono lo scopo perseguito e che risultano perciò difficilmente riconoscibili dall'esterno, tanto più in un contesto, come quello sportivo, caratterizzato da confini interrelazionali indefiniti e da una scarsa formazione dei soggetti coinvolti: di qui l'accentuata pericolosità intrinseca della condotta, che ne segna la gravità quando sia rivolta, come nella specie, a una persona di poco più di dodici anni.

12.3 Vero è che nel caso in esame la minore ha istintivamente chiuso la conversazione così mostrando di aver intuito un pericolo nella sua eventuale prosecuzione: il che non toglie però la gravità intrinseca della condotta, obiettivamente idonea a instaurare una relazione di intimità con una persona infratredicenne affidata alle cure del reclamante.

13. Alla luce di quanto sin qui esposto, la motivazione della decisione impugnata, quanto all'accertamento della responsabilità, non

è né carente né illogica, avendo il primo giudice individuato con precisione i passaggi della conversazione ritenuti decisivi, esplicitato il criterio interpretativo adottato e confutato espressamente la tesi difensiva dell'estrapolazione dal contesto.

Il primo motivo di reclamo deve essere, pertanto, respinto.

14. Passando all'esame del secondo motivo, che può esser trattato congiuntamente al terzo, con esso il reclamante deduce la sproporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione irrogata, articolando la censura sotto due distinti profili.

14.1 Con il primo lamenta che la decisione impugnata abbia fatto riferimento a fattispecie di «abuso» e di «violenza» riconducibili all'art. 28-bis del Codice di giustizia sportiva, la cui violazione non gli è mai stata contestata, e che il primo giudice gli abbia inflitto una sanzione eccessiva ben oltre i limiti previsti da tale disposizione, senza peraltro che egli sia stato condannato con sentenza penale definitiva ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

14.2 Con il secondo profilo lamenta l'incoerenza della decisione impugnata rispetto ai numerosi precedenti degli organi di giustizia sportiva, nei quali la medesima sanzione, o una sanzione inferiore, è stata irrogata a fronte di condotte connotate da un grado di offensività assai maggiore, in quanto estrinsecatesi in riferimenti, richieste o atti di natura esplicitamente sessuale.

15. Il motivo è sicuramente infondato per quanto riguarda il primo dei due profili dianzi accennati in quanto il primo giudice non ha applicato l'art. 28-bis del Codice di giustizia sportiva, ma sanzionato la condotta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice, sia in via autonoma sia in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico.

15.1 L'impiego, nella motivazione, di espressioni quali «prevaricazione», «abuso» o «violenza» non integra la surrettizia applicazione di una fattispecie non contestata, ma assolve alla diversa funzione di descrivere il disvalore della condotta accertata, secondo il lessico corrente e in coerenza con la nozione di abuso accolta dal Regolamento federale.

Questa Corte ha già chiarito che, ove l'addebito sia contestato e accertato in via principale ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice, la disposizione dell'art. 28-bis può essere richiamata quale parametro del disvalore della condotta e non quale norma sanzionatoria applicata (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027).

Quanto ai limiti sanzionatori, l'art. 4, comma 2, del CGS dispone che, in caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano, per le persone fisiche, le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) e h).

Tali sanzioni non sono predeterminate né nel minimo né nel massimo, proprio in ragione dell'elasticità che caratterizza la norma e della sua adattabilità alle singole fattispecie (CFA, SS.UU., n. 113/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 67/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027).

Ne consegue che il minimo edittale di sei mesi previsto dall'art. 28-bis, comma 5, non opera nella specie, così come non opera, per identica ragione, alcun limite massimo desumibile da tale disposizione.

16. Ma anche a voler tenere conto dell'art. 28-bis CGS quale parametro di raffronto, come lo stesso reclamante propone, l'esito non cambierebbe.

Resta inteso che il richiamo opera quale mero indice sistematico di proporzionalità: la responsabilità e la specie della sanzione discendono esclusivamente dall'art. 4, comma 1, CGS, in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore tecnico, e nessuna statuizione della presente decisione fa applicazione dell'art. 28-bis.

16.1 Il comma 5 di tale disposizione punisce i tesserati che pongono in essere «o tentino di porre in essere» le condotte di abuso, violenza o discriminazione di cui all'art. 4 del Regolamento federale, con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi «o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC».

La disposizione in parola equipara espressamente il tentativo alla condotta consumata, così privando di rilievo l'argomento difensivo fondato sull'assenza di esiti ulteriori rispetto all'invio dei messaggi; quanto al limite superiore, la disposizione non ne fissa alcuno, rimettendo la graduazione al prudente apprezzamento del giudice in rapporto alla gravità più o meno accentuata della condotta e all'assenza di circostanze attenuanti, sino a contemplare, per i soli casi più gravi, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Non è pertinente il riferimento al comma 8 dell'art. 28-bis nei termini richiamati dal reclamante, poiché tale disposizione disciplina una fattispecie affatto diversa, inerente alla condanna del tesserato, con sentenza penale definitiva, per taluno dei delitti contro la personalità individuale ivi elencati.

Si tratta di fattispecie mai contestata al reclamante e comunque non ricorrente, non essendo intervenuta alcuna condanna penale definitiva né, allo stato, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari: circostanze, queste, prive di rilievo nel presente giudizio.

Il procedimento disciplinare sportivo è, peraltro, autonomo e distinto rispetto al procedimento penale, sia quanto ai presupposti sia quanto alle finalità, essendo volto non all'accertamento della responsabilità penale ma alla verifica della compatibilità delle condotte con i valori e le regole dell'ordinamento sportivo (art. 3, comma 3, CGS; CFA, SS.UU., n. 95/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 142/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 49/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 14/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2019).

Questa Corte ha altresì precisato che l'art. 28-bis, comma 8, non stabilisce né implica una regola generale di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale, conservando il giudice sportivo il potere di definire il giudizio ove disponga, indipendentemente dal fascicolo penale, di un compendio probatorio autonomo e sufficiente (CFA, SS.UU., n. 95/2025-2026); conclusione, questa, coerente con l'art. 111 del Codice di giustizia sportiva e con l'art. 39, comma 7, del Codice di giustizia sportiva del CONI, che escludono la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale. Nella specie tale compendio non solo sussiste, ma è costituito da prova documentale proveniente dallo stesso incolpato e da questi non disconosciuta.

17. Quanto al secondo profilo, relativo all'asserita incoerenza con i precedenti degli organi di giustizia sportiva, la censura appare invece condivisibile seppure entro limiti ben determinati.

In effetti le pronunce precedenti citate dalla difesa afferiscono a casi di gravità elevatissima che giustificano le sanzioni irrogate in quanto sottolineano l'assoluta incompatibilità tra la posizione del tesserato e l'ordinamento sportivo di cui esso fa parte: nel caso di specie la condotta, seppur particolarmente insidiosa ed attuata con una serie di accorgimenti assai ambigui, si è limitata ad insidie verbali senza trasmodare in altre condotte materiali anche per la reazione della minore.

Ciò non basta di certo ad attenuare l'intrinseca gravità del fatto anche per la sua pericolosità, considerato che la condotta posta in essere dal Bettin è consistita nell'apertura di un canale di comunicazione riservato con la minore, nella verifica preventiva e reiterata del suo isolamento domestico e in una domanda a sfondo sessuale, reiterata dopo un primo netto rifiuto: modalità idonee a carpire la fiducia della persona offesa e a saggiarne la disponibilità a contatti di natura intima.

Ora se è vero che l'ordinamento federale non è vincolato dai precedenti giudiziari in punto di dosimetria sanzionatoria, in quanto l'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva attribuisce agli organi di giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della specie e della misura delle sanzioni, da esercitarsi tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, delle circostanze aggravanti e attenuanti e dell'eventuale recidiva, e la gravità dell'illecito non può che essere accertata in concreto (CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026), è altresì vero che deve essere tenuta in conto la condotta in concreto, le sue modalità e la sua occasionalità.

Ed è proprio quest'ultimo elemento - l'occasionalità della condotta - il nucleo fondamentale sul quale poggia la difesa dell'incolpato, e che può assumere una specifica incidenza sulla entità della sanzione.

Se deve tenersi in considerazione il fatto che la condotta accertata ha certamente compromesso il rapporto fiduciario tra l'ordinamento e il suo appartenente, deve anche valutarsi la modalità di questa condotta, esauritasi in un unico scambio di messaggi, a contenuto sessuale soltanto implicito e non accompagnato da alcun contatto fisico, e soprattutto la non ripetitività nel tempo e l'assenza di precedenti specifici.

Certamente colui che, nella sua qualità di allenatore di una squadra femminile Under 15, verifica in orario serale l'isolamento domestico di una propria atleta dodicenne e le rivolge una domanda diretta a sondarne la disponibilità a un contatto fisico ulteriore rispetto a un bacio, insistendo dopo il rifiuto, pone in essere una condotta estremamente riprovevole e tale da pregiudicare il rapporto fiduciario tra l'ordinamento sportivo e la figura di allenatore. Ma il dato della occasionalità vale a mitigare la violazione di tale rapporto.

18. Il terzo motivo - strettamente collegato al precedente - fa riferimento all'omessa considerazione, da parte del Tribunale federale, delle argomentazioni svolte nella memoria del 30 luglio 2026 in punto di graduazione della pena, la conseguente carenza di motivazione, l'eccessività della sanzione inflitta e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, valorizzando a tal fine l'unicità e l'isolamento dell'episodio, l'assenza di precedenti disciplinari e giudiziari e l'assenza di riferimenti espliciti di natura sessuale.

18.1 Il motivo è, seppur in parte, fondato.

18.2 Quanto alla dedotta carenza di motivazione, deve rilevarsi che la decisione impugnata dedica alla dosimetria un'unica proposizione, con la quale, attesa la gravità dei fatti contestati, reputa congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale.

Si tratta di motivazione estremamente succinta che non soddisfa - in relazione agli argomenti difensivi prospettati dal reclamante e alla severità della sanzione comminata - l'obbligo di motivazione della dosimetria sanzionatoria (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027).

Il dedotto vizio di motivazione rilevante ai fini dell'annullamento è soltanto quello che si traduce in una violazione di precetti di rilievo costituzionale, identificandosi, in ordine decrescente di gravità, nella mancanza assoluta di motivi sotto il profilo grafico e materiale, nella motivazione apparente, nella motivazione oggettivamente incomprensibile, nel contrasto irriducibile tra affermazioni non conciliabili e nella motivazione meramente assertiva, tautologica o apodittica, ossia quando le anomalie argomentative collochino la motivazione al di sotto del minimo costituzionale di cui all'art. 111, comma 6, della Costituzione (CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 70/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 4/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 19/2017).

Nella specie la proposizione dedicata alla dosimetria, pur sintetica, non è apparente, poiché rinvia espressamente alla gravità dei fatti, che l'intero corpo motivazionale che la precede ha analiticamente illustrato, sicché l'iter logico-giuridico seguito resta pienamente ricostruibile quanto all'accertamento della gravità del fatto.

19. Proprio in considerazione della severità della sanzione irrogata la motivazione del Tribunale avrebbe dovuto essere particolarmente approfondita. Ora poiché il reclamo dinanzi a questa Corte costituisce mezzo di gravame a devoluzione piena, non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto a ottenere, nei limiti dei motivi proposti, il riesame della causa nel merito, l'effetto devolutivo consente di porre rimedio a ogni incompletezza, carenza o irregolarità dell'attività istruttoria e motivazionale del primo grado (art. 106, commi 1 e 2, CGS; CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025).

Il difetto di motivazione non è, dunque, causa di nullità della decisione, ben potendo questa Corte integrarne la motivazione e decidere nel merito (CFA, SS.UU., n. 16/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 13/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 3/2025-2026).

10. Ne consegue che, in accoglimento della sollecitazione implicita nella censura, deve procedersi all'autonoma verifica della congruità del trattamento sanzionatorio in coerenza con quanto esposto dall'incolpato sia in sede di reclamo sia in sede di memoria difensiva antecedente all'udienza in primo grado.

21. Il reclamante ha invocato le circostanze attenuanti atipiche di cui all'art. 13, comma 2 CGS sulle quali il Tribunale non si è pronunciato e la cui eventuale riconoscibilità deve essere valutata in questa sede.

21.1 Va anzitutto precisato che l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'espressa richiesta subordinata di applicazione delle circostanze attenuanti contrasta con l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 51, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e con il carattere doveroso, e non meramente facoltativo, della pronuncia sulla richiesta: se per le attenuanti tipizzate dall'art. 13, comma 1, del Codice la valutazione, ove esse risultino in concreto sussistenti e documentalmente provate, vincola il giudice disciplinare nel giudizio di commisurazione della sanzione (CFA, Sez. I, n. 142/2025-2026), per le attenuanti atipiche di cui al comma 2 l'obbligo non è di applicazione, bensì di espressa e adeguata motivazione in ordine alla loro ricorrenza (CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026); ricorrendo l'ipotesi dell'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta, la Corte, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, riforma sul punto la decisione impugnata e decide nel merito (CFA, SS.UU., n. 16/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 13/2026-2027).

22. Ciò precisato, le circostanze di cui al secondo comma dell'art. 13 CGS, seppur atipiche, non si sottraggono all'obbligo di espressa e puntuale motivazione da parte del collegio e, se prospettate dalla parte, a specifica e puntuale verifica e a rigorosa allegazione degli elementi valorizzabili (CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026). Esse possono essere riconosciute soltanto quando emergano dagli atti elementi certi e obiettivi, documentalmente o testimonialmente accertati, idonei a giustificare, alla stregua di un prudente apprezzamento del giudice, una diminuzione della sanzione, e non in forza di una generica invocazione di clemenza; la relativa applicazione esige espressa motivazione (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025).

23. Il loro riconoscimento deve quindi fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali che giustifichino il contenimento della sanzione e non può conseguire alla mera assenza di elementi negativi connotanti il genere o l'entità della violazione, presupponendo la sussistenza di fattori positivi concreti che dimostrino un comportamento particolarmente meritevole o comunque idoneo a ridurre il disvalore disciplinare della condotta (CFA, Sez. I, n. 61/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 59/2025-2026).

23.1 Le circostanze allegate dal reclamante non rispondono a tale paradigma.

L'assenza di precedenti disciplinari e giudiziari e l'assenza di reiterazione costituiscono, all'evidenza, altrettante manifestazioni della mera assenza di elementi negativi ulteriori, e non fattori positivi idonei a ridurre il disvalore del fatto accertato.

Quanto, poi, all'unicità dell'episodio, essa non può essere ascritta al merito del reclamante, avendo la minore autonomamente e con fermezza interrotto la conversazione.

Quanto all'assenza di riferimenti espliciti di natura sessuale, si è in precedenza visto che il carattere allusivo dell'approccio non ha attenuato, ma semmai accentuato il disvalore, costituendo modalità propria delle condotte di avvicinamento progressivo.

Il ruolo di allenatore rivestito dal reclamante – che gli conferiva accesso privilegiato alla persona della minore, autorevolezza nei suoi confronti e conoscenza delle sue fragilità – non forma oggetto di autonoma contestazione quale circostanza aggravante ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, ed è del resto già elemento costitutivo dell'addebito, che contesta al deferito di avere agito «approfittando del proprio ruolo di allenatore».

Esso rileva pertanto, senza alcuna duplicazione valutativa, quale modalità concreta del fatto ai fini della commisurazione della sanzione ex art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

24. Per tutte queste ragioni le invocate circostanze attenuanti di cui al comma 2 dell'art. 13 CGS non possono essere riconosciute.

25. Ciò non esclude, tuttavia, che la sanzione inflitta dal primo giudice possa essere ridotta.

La riduzione non discende dal riconoscimento di una circostanza attenuante, che si è escluso ricorra, bensì opera sul distinto e antecedente piano della commisurazione di cui all'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, il quale impone di stabilire la specie e la misura della sanzione tenendo conto, anzitutto, della natura e della gravità dei fatti commessi: e l'occasionalità della condotta, unitamente al suo esaurirsi in un unico e circoscritto scambio verbale, incide direttamente sulla gravità oggettiva del fatto e, per ciò solo, sulla misura della risposta sanzionatoria, in ossequio ai principi in tema di proporzionalità.

26. Alla stregua dei criteri di cui agli artt. 12, comma 1, e 44, comma 5, del CGS, la sanzione deve avere carattere di effettività e di afflittività, temperati dai principi di proporzionalità, di derivazione europea, e di ragionevolezza, ed essere commisurata alla gravità dell'illecito accertata in concreto, mediante un'adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto (CFA, Sez. I, n. 17/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 15/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027).

Il giudizio di proporzionalità, che chiama a verificare l'idoneità della misura allo scopo, la sua necessità e la sua adeguatezza rispetto al fine, non si risolve in un canone rigido e predeterminato, ma opera quale criterio di soluzione del caso concreto (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026).

26.1 Condotto secondo tali coordinate, l'apprezzamento del caso di specie porta a reputare eccessiva la sanzione irrogata dal primo giudice, per le ragioni che si vengono di seguito a esporre, distintamente quanto alla preclusione e quanto alla durata della squalifica.

26.2 Resta da dire della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, che il primo giudice ha aggiunto alla squalifica quinquennale.

Si è già osservato, al § 15, che le sanzioni applicabili alla violazione dell'art. 4, comma 1, CGS non conoscono limiti edittali predeterminati: la preclusione non può quindi essere esclusa - né, specularmente, giustificata - sulla base di un rapporto aritmetico con un massimo che la norma contestata non fissa.

Essa costituisce piuttosto, nel sistema dell'art. 9, comma 1, CGS, la misura di vertice dell'apparato sanzionatorio applicabile alle persone fisiche: ha carattere tendenzialmente perpetuo, essendo attenuabile soltanto attraverso la riabilitazione (art. 42 CGS) o la grazia (art. 43 CGS), e la sua applicazione è rimessa a una valutazione dell'organo giudicante, che può disporla soltanto ove reputi l'infrazione di particolare gravità.

È dunque su tale valutazione, e non su un computo edittale, che deve appuntarsi l'esame della Corte.

26.3 Utile indice sistematico - e non norma qui applicata, per quanto osservato al § 16 - è al riguardo offerto dall'art. 28-bis, comma 5, del Codice, che riserva la preclusione ai soli «casi più gravi».

La condotta accertata, pur di rilevante disvalore, non ha comportato alcun contatto fisico né alcun atto di natura sessuale; non si è

accompagnata all'invio o alla richiesta di materiale a contenuto sessuale; si è esaurita in un unico scambio verbale protrattosi per pochi minuti; ha riguardato una sola persona offesa; non si innesta su alcun precedente disciplinare del reclamante.

Sono, queste, le note che distinguono la fattispecie da quelle - rapporti sessuali con minore, invio di video a contenuto pornografico, toccamenti delle parti intime - nelle quali gli organi di giustizia sportiva hanno fatto applicazione della sanzione espulsiva, e che impongono, in omaggio alla coerenza interna del sistema sanzionatorio, di collocare il caso di specie al di sotto di quella soglia.

La preclusione non può pertanto essere confermata.

27. Resta da determinare la misura della squalifica.

Depongono nel senso di una risposta severa la giovanissima età della persona offesa, di dodici anni; il ruolo di garanzia rivestito dal reclamante e la consapevolezza che egli aveva del bisogno di rassicurazione manifestato dalla calciatrice e del particolare affidamento che essa riponeva nella sua figura; il carattere non estemporaneo della comunicazione, articolata nell'apertura di un canale riservato, nella verifica reiterata dell'isolamento della minore e nella domanda conclusiva, ribadita dopo un primo netto rifiuto.

Concorrono in senso opposto, e sul medesimo piano della gravità oggettiva del fatto, l'esaurirsi della condotta in un unico scambio di messaggi protrattosi per pochi minuti, l'assenza di qualsiasi contatto fisico e di qualsiasi materiale a contenuto sessuale, l'unicità della persona offesa e l'assenza di precedenti disciplinari.

Il primo gruppo di elementi impone di collocare la sanzione nella fascia più severa; il secondo ne impedisce l'attingimento del vertice, occupato dalla squalifica quinquennale accompagnata dalla preclusione e riservato, nella costante applicazione degli organi di giustizia sportiva, alle condotte consumate, reiterate o rivolte a una pluralità di persone offese.

Il punto di equilibrio fra le due esigenze è individuato dal Collegio nella squalifica per anni quattro: misura che conserva alla risposta sanzionatoria i caratteri di effettività e afflittività richiesti dall'art. 44, comma 5, CGS e che, al tempo stesso, preserva la gradualità interna del sistema, evitando di equiparare un approccio verbale rimasto isolato alle condotte di ben diverso spessore richiamate al § 26.3.

In tali termini si ritiene di accogliere il reclamo in punto di quantificazione della sanzione, rimanendo assorbito ogni ulteriore profilo.

28. Va disposta la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Alvise Bettin la sanzione della squalifica di anni 4 (quattro).

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Renato Grillo — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce